

Questa newsletter informa su tutte le nuove leggi e regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale prima ancora che diventino tali, ovvero prima della loro pubblicazione ed entrata in vigore, nonché sui provvedimenti amministrativi di particolare importanza, allo scopo di comunicare tempestivamente contenuti ed effetti degli stessi sull'ordinamento regionale. Il testo delle deliberazioni e le newsletter sono consultabili nel sito internet del Consiglio regionale (www.consiglioveneto.it), rispettivamente nell'archivio "Attività Istituzionali – Lavori del Consiglio" e nell'archivio "Leggi regionali- Leggi regionali a testo vigente".

Numero 5 – 2020

ATTIVAZIONE DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE DEL VENETO E ULTERIORI DISPOSIZIONI.

Il **7 aprile 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n.11/2020) una legge con la finalità di prevedere l'attivazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia da parte dell'Università degli studi di Padova presso l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. A tal fine, la Regione ha assunto gli oneri relativi alla chiamata dei docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto, prevedendo la durata di quindici anni del rapporto convenzionale, in corrispondenza della durata minima prevista dall'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario". La legge prevede, pertanto, anche il finanziamento della predetta attivazione disponendo uno stanziamento di euro 1.570.000 annui con conseguente costo su base quindicennale di euro 23.550.000. Con la presente legge si provvede, altresì, all'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 i quali risultano essere non più attuali alla luce della definizione della vicenda relativa al trasferimento di funzioni dagli enti del servizio sanitario regionale ad Azienda Zero e della successiva quantificazione dei fondi contrattuali della stessa.

La legge regionale entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglioveneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali-Statuto".

MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL'USO DI ACQUA ALLA SPINA.

Il **7 aprile 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n.12/2020) disposizioni volte alla riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso e, conseguentemente, dell'inquinamento attraverso l'installazione di erogatori di acqua pubblica. In questo modo il legislatore veneto va oltre la recente direttiva europea sulla riduzione della plastica monouso (Direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente) finalizzata ad incentivare e semplificare il riciclaggio della plastica ma non a ridurre il consumo in sé.

In conformità ad una crescente sensibilità ambientale, negli ultimi anni diversi comuni virtuosi si sono già dotati delle cosiddette "cassette dell'acqua", ovvero di erogatori collegati alla rete idrica che forniscono acqua adeguatamente trattata, sia liscia che gasata, "a chilometro zero". Con la nuova legge si prevede che Regione, enti regionali ed enti del servizio sanitario regionale, compatibilmente

con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute, installino all'interno delle rispettive sedi, ivi compresi i locali dei servizi di mensa, erogatori di acqua alla spina. Disposizioni analoghe sono previste per i Comuni e gli altri enti pubblici interessati, ivi compresi gli istituti del sistema di istruzione e formazione. Gli enti interessati stipuleranno a tale scopo una convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti, ovvero provvederanno mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica. Per monitorare l'attuazione della legge, gli enti sono tenuti a trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione, indicando, in particolare, i progetti realizzati di casette dell'acqua e di erogatori di acqua alla spina nonché le attività di informazione e pubblicità dirette a favorire la diffusione della cultura dell'utilizzo dell'acqua con le modalità indicate.

La legge regionale entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>). Successivamente sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglioveneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali-Statuto".

A cura di Rossana Ceci e Paola Pantaleoni

Servizio affari giuridici e legislativi

Consiglio Regionale del Veneto

Palazzo Ferro-Fini S. Marco 2133 Venezia

VenetoLeggiregionaliNews@consiglioveneto.it

Suppl. a "ARV-Agenzia Regione Veneto" Reg. Trib. di Venezia n.691/1981

**[Clicca qui per non ricevere più
questa newsletter](#)**